



CITTA' DI TORINO

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 5 AI SENSI DELLA L.R. 28 MARZO 1995, N. 46 E S.M.I. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA IN DISPONIBILITA' AL COMUNE DI TORINO.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è indetto il V bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Torino, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 13 e 16 della citata legge regionale.

I partecipanti al bando appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco saranno posti, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 46/95 e s.m.i. è individuata una aliquota massima del 20%, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- (mix sociale 1) richiedenti singoli o in coppia, che non abbiano superato i 40 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando (il requisito dell'età è riferito anche ad un solo componente della coppia), con reddito superiore all'80% del limite di accesso all'e.r.p.s.
- (mix sociale 2) richiedenti in coppia con uno o più figli di cui almeno uno minore e con reddito superiore all'80% del limite di accesso all'e.r.p.s.
- (mix sociale 3) richiedenti singoli con uno o più figli a carico.
- (mix sociale 4) richiedenti singoli che alla data di pubblicazione del presente bando siano di età inferiore a 21 anni e siano ospiti delle strutture di cui alla D.G.R. 41 - 12003 del 15/3/2004 o in affidamento familiare a terzi ai sensi della legge 184/83 e s.m.i.
- (mix sociale 5) richiedenti singoli che alla data di pubblicazione del presente bando siano di età non superiore a 25 anni, siano stati ospiti delle strutture di cui alla D.G.R. 41 - 12003 del 15/3/2004 in un periodo non anteriore al 1/1/2000 o in affidamento familiare a terzi ai sensi della legge 184/83 e s.m.i. in un periodo non anteriore al 1/1/2000 e che alla data di pubblicazione del presente bando siano intestatari di un fascicolo professionale aperto presso i Servizi Sociali della Città.

1) Requisiti per l'ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività

economiche;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, sotto riportata, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 10, comma 1, lettera i), n. 2 il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

LIMITE DI ACCESSO

Componenti nucleo familiare	Reddito convenzionale (anno 2006)	Reddito lavoro dipendente o pensione (anno 2006)
Fino a 2	11.520,23	19.200,38
2,5	12.787,46	21.312,43
3	14.054,68	23.424,47
3,5	15.206,70	25.344,51
4	16.358,73	27.264,54
4,5	17.395,55	28.992,58
Oltre 4,5	18.432,37	30.720,61

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;

h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti di cui al comma 1) devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

2) Definizioni

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;

b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini entro il 2° grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data

di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno 2 anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;

c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato fra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi che abbia i requisiti previsti dall'art. 3, 4° comma, del decreto legge 27.6.1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.7.1967, n. 628, e comunque non inferiore a 8 metri quadrati;

e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;

f) per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;

g) per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1) pavimenti;
- 1.2) pareti e soffitti;
- 1.3) infissi;
- 1.4) impianto elettrico;
- 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni:

- 2.1) accessi, scale e ascensore;
- 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

3) Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Torino, distribuiti gratuitamente presso le seguenti sedi durante i periodi di apertura del presente bando:

- Tutte le Circoscrizioni
- Ufficio Casa - Via Corte d'Appello n. 10
- Informacittà - P.za Palazzo di Città n. 9/A
- Urp - P.za Palazzo di Città n. 1
- Atc - C.so Dante n. 14

Detti moduli di domanda, corredati da marca da bollo di Euro 14,62, devono essere riconsegnati personalmente o da un componente il nucleo familiare dal 26 novembre al 21 dicembre 2007 e dal 7 gennaio al 29 febbraio 2008 a:

- SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - Via Meucci n. 4
- CIRCOSCRIZIONE 6 - Via San Benigno n. 22

E' possibile inoltrare, sempre dal 26 novembre al 21 dicembre 2007 e dal 7 gennaio al 29 febbraio 2008 il modulo di domanda per posta con raccomandata A.R. indirizzata esclusivamente al Comune di Torino - Settore Bandi e Assegnazioni - Via Corte d'Appello n. 10 - 10122 Torino. In tal caso occorre allegare al modulo di domanda debitamente firmato copia del documento di identità non

scaduto del richiedente. Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni agli uffici competenti. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare e pertanto ad essa non va allegato alcun documento. Sulla base di quanto dichiarato nella domanda e dei dati acquisiti d'ufficio relativi ad eventuali sussidi erogati dalla Città di Torino viene attribuito un punteggio di partecipazione al presente bando ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 46/95 e s.m.i.

Il Settore Bandi e Assegnazioni della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie redige un elenco pubblico generale ordinato per punteggio che sarà esposto dal 5 al 30 maggio 2008 presso il Settore sopracitato oltre che all'Albo Pretorio del Comune, nelle sedi delle Circoscrizioni e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Eventuali opposizioni possono essere presentate per iscritto dal 5 al 30 maggio 2008 presso le sedi di raccolta sopraindicate di via Meucci n. 4 e via San Benigno n. 22 unicamente se riferite ad errori materiali e non già a condizioni non segnalate dal richiedente.

Le opposizioni saranno esaminate dal Settore Bandi e Assegnazioni della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie del Comune di Torino e gli esiti approvati con determinazione dirigenziale.

4) Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie

In applicazione del disposto dell'art. 95 del D.P.R. 616/1977 all'istruttoria delle domande provvedono gli uffici del Comune seguendo l'ordine dell'elenco di cui sopra. La Città si avvale della facoltà prevista dalla legge (L.R. 46/95, art. 7) di istruire solo un numero di domande individuate in ordine di punteggio comprese le domande dei soggetti appartenenti alle categorie speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera i), pari alle assegnazioni da effettuare più un congruo numero di riserve. Gli uffici del Comune richiedono ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

I documenti che devono essere emessi per competenza dal Comune di Torino sono predisposti d'ufficio.

Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse alla Commissione assegnazione alloggi di cui all'art. 9 della L.R. 46/95 competente per territorio, la quale procede entro 90 giorni alla formazione della graduatoria provvisoria, all'esame degli eventuali ricorsi che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa e alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata L.R. 46/95.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria, conseguente alla emissione di un successivo bando.

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalle graduatorie. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune l'assegnatario decade dall'assegnazione.

La rinuncia ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni conseguente diritto.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria prima della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione devono sottoscrivere autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di accesso all'e.r.p. e produrre la documentazione relativa alla disdetta di ogni altro eventuale alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sito sul territorio nazionale.

Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documenti risultati falsi o in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione sarà pronunciato l'annullamento dell'assegnazione medesima ai sensi dell'art. 28 della L.R. 46/95, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale punite ai sensi di legge.

5) Canone in locazione

Il canone in locazione degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata è determinato ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 della L.R. 46/95 e s.m.i.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla L.R. 28.3.1995, n. 46 e s.m.i. e dalle altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Torino, li 16/10/2007

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulietta Gagliardi

*ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO Dott. Roberto Tricarico
VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI Dott. Giuseppe Ferrari
DIRETTORE DELLA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Dott. Silvio Virando
DIRIGENTE DEL SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI Dott.ssa Giulietta Gagliardi*